LICEO ARTISTICO STATALE
CARAVAGGIO

Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella comunità scolastica

Premessa normativa

VISTO il Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689(AI Act) all'articolo 4, secondo cui "*i fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale, nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle competenze tecniche, dell'esperienza, della formazione e del contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, nonché delle persone o dei gruppi di persone sui quali i sistemi di IA devono essere applicati*".

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo regolamento, per «deployer» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, inclusi autorità pubbliche, agenzie o altri organismi, che utilizza un sistema di IA sotto la propria responsabilità, salvo nel caso in cui l'uso avvenga a fini puramente personali e non professionali.

VISTI la Legge 132/2025 riguardante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", il DM 166/2025 contenente le Linee guida IA nella scuola.

VISTI i principi fondamentali da considerare:

Approccio antropocentrico: l'IA deve supportare la crescita e l'apprendimento, senza sostituire l'impegno umano, la creatività o il pensiero critico.

Trasparenza e proporzionalità del rischio: l'utilizzo dell'IA deve essere basato su un approccio proporzionato al livello di rischio, in coerenza con l'AI Act. I sistemi a "rischio limitato" devono garantire la trasparenza, informando chiaramente l'utente che sta interagendo con un sistema automatizzato.

Tutela dei dati personali: l'uso dell'IA deve essere conforme al GDPR (reg. UE 679/2016), utilizzando dati esclusivamente se strettamente necessari e preferibilmente in forma anonimizzata. È vietato l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di altri strumenti invasivi.

Minimizzazione e pseudonimizzazione: è fatto divieto assoluto di inserire dati personali identificativi nei sistemi di IA; devono essere utilizzati solo pseudonimi o dati non riconducibili a soggetti reali.

Responsabilità individuale: ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso che fa degli strumenti di IA. L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di utilizzi impropri o contrari al regolamento.

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo etico, sicuro e trasparente dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti. Si emana il seguente "Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella comunità scolastica" del Liceo artistico statale Caravaggio di Milano.

LICEO ARTISTICO STATALE
CARAVAGGIO

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto del Liceo Artistico Caravaggio disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, con l'obiettivo di garantirne un impiego etico, responsabile e pienamente conforme alla normativa vigente.

Gli obiettivi principali sono:

- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- fornire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione amministrativa;
- promuovere la formazione di personale e studenti sull'uso consapevole dell'IA; - prevenire rischi di plagio, manipolazione o distorsione algoritmica (bias).

Art 2 - Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a. Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b. agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c. strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d. sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3 – Principi generali di utilizzo

1. L'uso degli strumenti di IA deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'adozione degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
3. È vietato ogni uso dell'IA che generi discriminazioni o pregiudizi.
4. L'utilizzo è consentito solo per piattaforme conformi al GDPR, l'elenco potrà essere aggiornato periodicamente a cura dell'Istituto, sentito il DPO.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

2. L'IA può essere impiegata per la personalizzazione dell'insegnamento, l'elaborazione di materiali, ma non può sostituire la valutazione autonoma del docente; l'automatizzazione totale delle correzioni, senza l'apporto del docente, non è consentita.

3. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

4. La scelta di strumenti di AI deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione di materiali didattici.

5. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

6. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.

7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali e amministrative

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico. 5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte delle studentesse e degli studenti

1. L'eventuale uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi. Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o tutori.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. La studentessa/lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

5. Per studenti con bisogni educativi speciali (BES/DSA), l'uso personalizzato dell'IA può essere previsto nel PDP/PEI (es. sintesi vocale, supporto alla lettura, creazione di mappe concettuali, esercizi personalizzati).

6. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, personale ATA. Il personale docente trasferisce agli studenti le conoscenze in merito all'uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA, sull'etica e sulla prevenzione di plagio e abusi. È auspicabile la collaborazione con università e/o esperti esterni per un aggiornamento continuo.

Art. 8 – Privacy e Sicurezza dei Dati

1.Ogni utilizzo di strumenti di IA deve essere pienamente conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR Reg. UE 2016/679) e alla normativa nazionale vigente.

2.È vietato inserire dati personali, sensibili o giudiziari delle studentesse e degli studenti, del personale o di terzi in strumenti di IA non preventivamente autorizzati dall'Istituto e per i quali non sia stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ove richiesta.

3.L'Istituto privilegerà l'adozione di strumenti di IA che garantiscano elevati standard di sicurezza, protezione dei dati e conformità alle normative sulla privacy, possibilmente con server localizzati all'interno dell'UE.

4.È vietata la condivisione di credenziali personali o scolastiche.

5.I dati utilizzati con strumenti di IA dovranno essere anonimizzati o pseudonimizzati per minimizzare i rischi legati alla protezione dei dati.

6. È vietato l'utilizzo didattico di piattaforme di IA diverse da Google Gemini Canvas e Adobe, a meno che il docente non presenti una specifica richiesta scritta al Dirigente e all'Animatore Digitale. Si allega pertanto la check list di conformità per l'attivazione di Google Gemini d'istituto (allegato A), Canvas (allegato B) e Adobe Education (allegato C). Per quanto riguarda la piattaforma CANVA i docenti che intendano utilizzarla sono direttamente responsabili dei rischi legati alla protezione dati, non essendoci possibilità per la scuola di controllo delle impostazioni.

Art. 09 – Sanzioni

1.La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte delle studentesse e degli studenti sarà considerata un'infrazione disciplinare e sarà sanzionata in conformità al Regolamento di Disciplina in vigore, in base alla gravità della violazione.

2.La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale docente e ATA sarà considerata un'infrazione e potrà comportare provvedimenti disciplinari in conformità alle normative

contrattuali e legislative vigenti. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

Art. 10 – Aggiornamento del Regolamento

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione periodica da parte del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto, per adattarsi all'evoluzione tecnologica, normativa e alle esigenze della comunità scolastica.

Eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate a tutto il personale, agli alunni e alle famiglie.

Art. 11 – Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua adozione da parte del Consiglio d'Istituto.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web dell'Istituto e affissa all'albo.

Versione 001 approvata dal CDI del 02 luglio 2026 con Delibera n.35

Firmato da:
ESPOSITO ANNALISA
10/07/2026 12:46:12